COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

PROVINCIA DI PESCARA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 07/08/2017 **Atto n. 66**

Oggetto: **Determinazione di indirizzi ed obiettivi -annualità 2017- per le società partecipate LINDA S.p.A e FC CSA s.r.l.**

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno SETTE, del mese di AGOSTO, ore 18:00, in seduta urgente, nella sala consiliare, convocato con avvisi notificati a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio
All'appello nominale risulta:

		Presente
FLORINDI GABRIELE	SINDACO	NO
FABBIANI ALICE	CONSIGLIERE	SI
GALLI FRANCO	CONSIGLIERE	SI
PRATENSE IGNAZIO	CONSIGLIERE	SI
DI GIACOMO DENIA	CONSIGLIERE	SI
DI GIACOMO MIRKO	CONSIGLIERE	SI
LONGOVERDE PATRIZIA	CONSIGLIERE	SI
COLLEVECCHIO MIRKO	CONSIGLIERE	SI
DEL DUCHETTO FRANCO	CONSIGLIERE	SI
GIANFORTE LAURA	CONSIGLIERE	SI
DI BRIGIDA PIERPAOLO	CONSIGLIERE	SI
VENTURA ANGELO	CONSIGLIERE	SI
RUGGIERI ROBERTO	CONSIGLIERE	NO
PERAZZETTI MATTEO	CONSIGLIERE	SI
VALLOREO MAURIZIO	CONSIGLIERE	SI
TRAVAGLINI LUCIA	CONSIGLIERE	SI
CIABARRA CARLO ANTONIO	CONSIGLIERE	NO

Assegnati n.17 in carica n. 17 Presenti n. 14 Assenti n. 3

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede Franco Galli nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello.
Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Regolarità Tecnica Parere: **FAVOREVOLE** Data: **26/07/2017**	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO D'ARCANGELO ANTONINO
Regolarità Contabile Parere: **FAVOREVOLE** Data: **26/07/2017**	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO NERONE FABRIZIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con atto di Consiglio comunale n. 28 del 31 marzo 2015, si deliberava testualmente quanto segue:

"IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- *il Comune di Città Sant'Angelo, tra le partecipazioni più significative al capitale di società incaricate di gestire servizi pubblici, possiede il 51 % della LINDA S.p.A. (il restante 49% è detenuto da un consorzio di tre Comuni in fase di liquidazione) e il 100% di F.C. CSA s.r.l. (società in house con i requisiti del controllo analogo);*
- *la LINDA gestisce, tra le sue attività principali, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, mentre la F.C. CSA s.r.l. espleta i servizi di trasporto scolastico e farmacia comunale;*
- *per quanto concerne in particolare il servizio dei rifiuti, sul territorio, non ancora è attiva la raccolta differenziata porta a porta, essendo presente quella mediante isole ecologiche;*
- *la percentuale di differenziata, al 2014, si attestava al 16,66% (media annuale), parecchio al di sotto dell'obiettivo minimo previsto dalle normative di cui ai successivi due punti (65%);*
- *l'articolo 205, comma 3, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dedicato alle misure per incrementare la raccolta differenziata, prevede un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica nel caso in cui non siano conseguiti gli obiettivi minimi;*
- *l'articolo 181, commi 1 e 4, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito definitivamente dall'articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, assegna alle regioni il compito di stabilire i criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata ed afferma che i rifiuti sono raccolti separatamente e non sono miscelati con altri rifiuti;*
- *l'articolo 182 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo attualmente in vigore, così dispone: "i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero";*
- *l'articolo 23 della Legge Regionale 19 dicembre 2007, n. 45, recita quanto segue: in tutto il territorio regionale sono attivate obbligatoriamente …omissis .. le raccolte differenziate che …..privilegiano l'adozione di sistemi di raccolta intensivi, domiciliari o di prossimità;*
- *la Legge Regionale 21 ottobre 2013, n. 36, all'articolo 1, comma 2, lettera c), indica, tra le finalità, quella di una programmazione ed una gestione integrata dei rifiuti urbani basata prioritariamente sulla prevenzione e sulla riduzione della produzione, sulla raccolta differenziata, sul recupero ed il loro corretto smaltimento, anche al fine del loro adeguato ed economico riutilizzo, reimpiego e riciclaggio;*
- *l'effettuazione del servizio di raccolta differenziata domiciliare è uno degli indicatori di efficienza più importanti tra quelli individuati nella delibera di Giunta regionale n. 316 del 29 aprile 2013;*
- *l'articolo 46, terzo capoverso, dello Statuto comunale individua, tra i criteri di gestione dei servizi, quelli di efficienza ed economicità;*
- *nel piano provinciale dei rifiuti, le raccolte differenziate vengono inserite tra i principali obiettivi concreti da perseguire;*
- *la giurisprudenza della Corte dei Conti incominciava a sottolineare l'indifferibilità dell'attivazione della raccolta differenziata, riconoscendo il danno erariale da mancata effettuazione (Corte dei Conti Campania, sezione giur. 29 ottobre 2012, n. 1645);*
- *con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 1° agosto 2014, venivano approvate le linee programmatiche dell'azione di governo, tra le quali figurava pure il passaggio alla raccolta differenziata porta a porta;*
- *per poter aumentare la percentuale di raccolta dei rifiuti differenziati, al fine raggiungere gli obiettivi minimi imposti dalla normativa vigente in materia, è necessario modificare il sistema attuale di gestione, tanto per il tramite del ricorso a mezzi ed attrezzature diverse, quanto*

attraverso un ampliamento dell'organico di personale, così come rappresentato dalla stessa LINDA S.p.a. all'interno dello specifico piano industriale predisposto;

- *l'articolo 18, comma 2 bis, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, nel testo attualmente vigente dopo l'entrata in vigore dell'articolo 4, comma 12 bis del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, in Legge 23 giugno 2014, n. 89, prevede l'obbligo per le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo di attenersi al principio di riduzione dei costi del personale attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, rimettendo all'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, la specificazione di criteri e modalità di attuazione, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera;*
- *l'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in Legge 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce l'obbligo per le amministrazioni di coordinare le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo l'articolo 18, comma 2 bis, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;*
- *le norme speciali che impongono il raggiungimento di obiettivi minimi di raccolta differenziata sono inconciliabili con quelle che in generale prevedono la riduzione dei costi per assunzioni o la diminuzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, relativamente alle società partecipate, tenute ad ampliare l'organico, per attivare, ex novo, la differenziata porta a porta nel territorio dell'ente controllante;*
- *se il principio di riduzione dei costi del personale dovesse applicarsi in maniera generalizzata ed indifferenziata, si arriverebbe al paradosso di rendere irraggiungibili gli obiettivi di raccolta differenziata, previsti dallo stesso legislatore;*
- *il principio generale di riduzione dei costi del personale nelle società partecipate apparirebbe, viceversa, coerente con le finalità del legislatore se riferito alle società pubbliche non interessate dall'obbligo di attivazione di nuovi servizi, quali quelli di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, capaci di ridurre i costi di smaltimento, la pressione fiscale nei confronti dei cittadini e l'inquinamento ambientale;*
- *risulta ragionevole l'opzione ermeneutica maggiormente in grado di valorizzare la lettura sistemica delle norme e l'intenzione del legislatore (art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale approvate preliminarmente al codice civile), piuttosto di interpretazioni eccessivamente formalistiche, incapaci di cogliere la sostanza della questione, che sembrerebbe essere quella di assicurare la razionalizzazione delle spese di personale nelle partecipate, laddove ciò non si traduca, però, in un divieto assoluto di investire in servizi utili a migliorare la qualità della vita, attraverso un minore inquinamento ambientale, il tutto, peraltro, anche a costi inferiori;*
- *in base all'articolo 112, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rientra nelle competenze degli enti locali la gestione di servizi pubblici per realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;*

RITENUTO corretto, quindi, dare prevalenza alle norme speciali che obbligano al raggiungimento di obiettivi minimi di differenziata, rispetto alle norme che in generale richiedono una riduzione dei costi del personale nelle partecipate, per le motivazioni sopra riportate;

SOTTOLINEATO che anche il parere n. 1 del 7 gennaio 2015, reso dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale Toscana, è favorevole ad un'interpretazione in grado di contemperare l'esigenza di contenimento della spesa con l'erogazione di servizi indirizzati a garantire l'igiene e la sanità pubblica, mettendo così in rilievo proprio il settore di operatività, nella fattispecie quello della raccolta dei rifiuti, quale criterio derogatorio;

RILEVATO che l'articolo 18, comma 2 bis, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, nel testo attualmente vigente dopo l'entrata in vigore dell'articolo 4, comma 12 bis del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, in Legge 23 giugno 2014, n. 89, al penultimo capoverso, esclude le farmacie dal rispetto dei principi di riduzione dei costi del personale, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità dei servizi erogati;

ACCERTATO che l'allentamento dei vincoli sulle spese di personale nelle società pubbliche partecipate, oltre che nelle amministrazioni controllanti, veniva confermato, nella sua portata più

ampia, dopo l'abrogazione dell'articolo 76, comma 7, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni in Legge 133/2008 e dopo il superamento dell'articolo 1, comma 557 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche dalla Corte dei Conti (sezione regionale di controllo per la Regione Emilia Romagna, deliberazione del 7 luglio 2014, n. 170);

VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera g) del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale è di competenza del Consiglio comunale la definizione degli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con Voti …..omissis…..;

DELIBERA

1. *Approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse ed in virtù della normativa sopra richiamata, i seguenti indirizzi, differenziati in base al settore di operatività:*
   LINDA S.P.A.
   - *servizi di igiene urbana: assunzioni consentite nel limite strettamente necessario al raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata;*
   - *servizi cimiteriali: graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;*
   - *servizi di verde urbano: graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;*
   - *servizi di pubbliche affissioni: graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;*

   F.C.CSA S.R.L.
   - *servizi di farmacia comunale: mantenimento di un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità dei servizi erogati;*
   - *servizi di trasporto scolastico: graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti"*

PRESO ATTO che la materia delle società a partecipazione pubblica veniva disciplinata nuovamente e diversamente rispetto al passato mediante decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (testo unico);

RILEVATO che la Corte dei Conti Abruzzo, sezione controllo, con il parere n. 252 del 21 dicembre 2016, in risposta al quesito specifico rivolto proprio dal Comune di Città Sant'Angelo, negava che si potesse, in materia di personale, ancora derogare agli obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, pur in presenza della necessità di attivare nuovi servizi, non avendo la novella legislativa riproposto la distinzione in base al settore di operatività, che il vecchio testo normativo invece prevedeva;

RILEVATO però che l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 veniva recentemente modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, che ripristinava l'originaria possibilità di modulare, in base al settore di operatività, i limiti alle assunzioni di personale nelle società partecipate;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 del TUEL;

CON VOTI favorevoli n. 11, astenuti n. 3 (Perazzetti, Travaglini e Valloreo), resi per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti (assenti Florindi, Ruggieri e Ciabarra);

DELIBERA

1) prendere atto del parere n. 252 del 21 dicembre 2016, reso dalla Corte dei Conti Abruzzo, sezione controllo, richiamato nelle premesse;

2) dare atto, però, che, nel frattempo, la normativa veniva modificata con il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.100;
3) fissare, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, i seguenti obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle in materia di personale per il 2017:

LINDA S.P.A.

- § nel triennio 2017/2019, divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni in favore di associazioni, comitati, società ed altri soggetti terzi (rispetto all'ente controllante ed alla società controllata) comunque denominati, analogamente (art. 12, comma 2, disp. prel. c.c.) a quanto previsto per le pubbliche amministrazioni dall'art. 6, comma 9, D.L. 78/2010;
- § nel triennio 2017/2019, divieto di erogare contributi in favore di associazioni, comitati, società ed altri soggetti comunque denominati, per estraneità alle finalità statutarie e conseguente inapplicabilità del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, comma 4 della Costituzione;
- § nel triennio 2017/2019, divieto di corrispondere premi di risultato o incentivi comunque denominati a dipendenti e amministratori, senza la preventiva e dettagliata fissazione di obiettivi sfidanti ed in mancanza di una valutazione tecnica ed indipendente sul raggiungimento degli stessi nei tempi assegnati;
- § nel triennio 2017/2019, per le acquisizioni di beni e servizi di valore superiore ad € 1.000,00 ed inferiore alle soglie di rilievo comunitario, obbligo di ricorrere alle piattaforme elettroniche esistenti (es. MEPA/CONSIP), analogamente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia per le pubbliche amministrazioni in senso stretto (art. 1, comma 450, L. 296/2006 -art. 36 D.lgs. 50/2016 – art. 26/3 L. 488/1999) , con possibilità di deroga solo se, mediante i sistemi di approvvigionamento tradizionali, i corrispettivi risultino effettivamente inferiori;
- § servizi di igiene urbana: nel 2017, assunzioni consentite nel limite strettamente necessario al raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata;
- § servizi cimiteriali: nel 2017, l'aumento delle spese per il personale è consentito solo ed esclusivamente se compensato da corrispondenti e proporzionali risparmi delle altre spese di funzionamento;
- § servizi di verde urbano: nel 2017, l'aumento delle spese per il personale è consentito solo ed esclusivamente se compensato da corrispondenti e proporzionali risparmi delle altre spese di funzionamento;
- § servizi di pubbliche affissioni: nel 2017, l'aumento delle spese per il personale è consentito solo ed esclusivamente se compensato da corrispondenti e proporzionali risparmi delle altre spese di funzionamento;

F.C.CSA S.R.L.

- § nel triennio 2017/2019, divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni in favore di associazioni, comitati, società ed altri soggetti terzi (rispetto all'ente controllante ed alla società controllata) comunque denominati, analogamente (art. 12, comma 2, disp. prel. c.c.) a quanto previsto per le pubbliche

amministrazioni dall'art. 6, comma 9, D.L. 78/2010;

- § nel triennio 2017/2019, divieto di erogare contributi in favore di associazioni, comitati, società ed altri soggetti comunque denominati, per estraneità alle finalità statutarie e conseguente inapplicabilità del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, comma 4 della Costituzione;
- § nel triennio 2017/2019, divieto di corrispondere premi di risultato o incentivi comunque denominati a dipendenti e amministratori, senza la preventiva e dettagliata fissazione di obiettivi sfidanti ed in mancanza di una valutazione tecnica ed indipendente sul raggiungimento degli stessi nei tempi assegnati;
- § nel triennio 2017/2019, per le acquisizioni di beni e servizi di valore superiore ad € 1.000,00 ed inferiore alle soglie di rilievo comunitario, obbligo di ricorrere alle piattaforme elettroniche esistenti (es. MEPA/CONSIP), analogamente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia per le pubbliche amministrazioni in senso stretto (art. 1, comma 450, L. 296/2006 -art. 36 D.lgs. 50/2016 – art. 26/3 L. 488/1999) , con possibilità di deroga solo se, mediante i sistemi di approvvigionamento tradizionali, i corrispettivi risultino effettivamente inferiori;
- § servizi di farmacia comunale: nel 2017, i costi del personale devono essere coerenti, proporzionati ed adeguati rispetto alla quantità e qualità dei servizi, salvaguardando l'avviamento commerciale raggiunto, considerato che le attività sono svolte in concorrenza con operatori privati;
- § servizi di trasporto scolastico: nel 2017, graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti";

4) fissare i seguenti indirizzi strategici, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del regolamento comunale per l'esercizio del controllo analogo, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 108 del 30 novembre 2016:
   a) indirizzi economico-patrimoniali, di investimento e sviluppo = per la LINDA S.p.A., acquisto di n. 1 ECOISOLA informatizzata per raccolta RAEE, acquisto di n. 1 carrello porta feretri completo di accessori, acquisto di un carrello a pantografo elettrico completo di accessori, mentre per la F.C. CSA s.r.l., aumento dell'utile di esercizio 2017 rispetto all'anno precedente;
   b) obiettivi di gestione = entro il 31/12/2017, potenziamento delle metodologie di rilevazione del gradimento dei servizi da parte dell'utenza, tanto per la LINDA S.p.A. quanto per la F.C.CSA s.r.l.;
   c) indirizzi sulla qualità dei servizi e sulle prestazioni aziendali = entro il 31/12/2017, potenziamento degli organi di controllo interni, tanto per la LINDA S.p.A., quanto per la F.C.CSA s.r.l.;
5) rinviare alla giunta comunale, in sede di modificazione del piano esecutivo di gestione, annualità 2017, la specificazione degli obiettivi annuali per le società partecipate, conformemente agli indirizzi strategici di cui al prevedente punto, così come previsto dall'articolo 3, comma 3, del regolamento comunale per l'esercizio del controllo analogo, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 108 del 30 novembre 2016, nonché dall'articolo 147 quater, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6) dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, mediante separata votazione, con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 3 (Perazzetti, Travaglini e Valloreo), resi per alzata di mano da n. 14

consiglieri presenti (assenti Florindi, Ruggieri e Ciabarra).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE **IL SEGRETARIO GENERALE**

GALLI FRANCO Dott.ssa COVIELLO STEFANIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, lì 23/08/2017 **IL SEGRETARIO GENERALE**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____:

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, lì_____

IL SEGRETARIO GENERALE

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Città Sant'Angelo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993